

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, TATUATORI, PIERCING E MESTIERI AFFINI

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORI, TATUATORI, PIERCING E MESTIERI AFFINI.

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2016)

Sportello Unico Attività Produttive

PARTE PRIMA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- Art. 1 – Principi generali**
- Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività**
- Art. 3 – Inizio dell'attività**
- Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale**
- Art. 5 - Qualificazione professionale**
- Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti**
- Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse**
- Art. 8 - Servizi igienici**
- Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali**
- Art. 10 - Attività miste**
- Art. 11 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare**
- Art. 12 – Affitto di poltrona**
- Art. 13 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività**
- Art. 14 – Giorni, orari di esercizio dell'attività e sospensione**

PARTE SECONDA ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- Art. 15 – Attività di tatuaggio e piercing**
- Art. 16 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività**
- Art. 17 – Giorni, orari di esercizio dell'attività e cessazione**

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 18 - Obblighi nell'esercizio dell'attività**
- Art. 19 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, fitness e simili**
- Art. 20 – Vigilanza ed ispezioni**
- Art. 21 - Sanzioni**
- Art. 22 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore**

PARTE PRIMA - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 1 – Principi generali

L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- dalla legge 17 agosto 2005 n.174
- dalle disposizioni regionali vigenti (Reg. Regionale n. 6/2011)
- dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene
- dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.
- dalle disposizioni del presente Regolamento

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

Negli articoli seguenti, per ragioni di semplicità, si utilizzeranno la seguente terminologia:

- Ufficio: lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- Responsabile: il responsabile dello S.U.A.P.
- Attività: l'attività di acconciatore
- Locali: gli spazi ove viene svolta l'attività di acconciatore comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- Posto di lavoro: si intende una postazione con presenza di specchio
- S.C.I.A.: segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge n.241/90 e smi

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 – Inizio dell'attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare apposita S.C.I.A. completa della documentazione necessaria.

Il Comune di Calolziocorte si avvale del servizio delle Camere di Commercio di Lecco e pertanto la SCIA va compilata in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Le SCIA pervenute in modo non telematico sono irricevibili e verranno respinte, ai sensi del DPR 160/2010.

Qualora la S.C.I.A. sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause dell'incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

Si applicano le disposizioni generali di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere all'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle S.C.I.A pervenute.

Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 5 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi presenta la S.C.I.A..

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L.

Dovranno essere osservate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala da attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali utilizzati per l'attività di acconciatore devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni stabilite dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali qui previste sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di Estetista vigenti.

Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98, ai sensi dell'articolo 2 del R.R.n. 6/2011.

Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali una specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di acconciatore che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima.

Art. 11 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di acconciatore potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti

Art. 12 – Affitto di poltrona

L'esercizio dell'affitto di poltrona può essere effettuato sempre che:

- siano posseduti i requisiti professionali e rispettati i requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari necessari per l'esercizio della singola attività;
- venga stipulato un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- vi siano due posizioni autonome presso il Registro Imprese della Camera di Commercio
- sia stato redatto un rapporto contrattuale, attenente la sfera privatistica, che lega le due attività.

Dovrà essere presentata specifica comunicazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, completa negli allegati e sottoscritta congiuntamente dalle due parti alla presenza del Responsabile.

Art. 13 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 14 – Giorni, orari di esercizio dell'attività e sospensione

L'esercizio della attività di acconciatore potrà essere svolta nel rispetto dell'ordinanza sindacale che attualmente prevede:

- apertura nei giorni dal lunedì al sabato e S. Patrono "S. Martino" ricorrente il giorno 11 novembre, chiusura obbligatoria nei giorni di domenica e festività infrasettimanali.
- il singolo esercente ha facoltà di scegliere l'orario della propria attività. Sia esso continuativo, o con l'intervallo pomeridiano, nei limiti della fascia oraria fissata dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per un massimo di 11 ore giornaliere.
- l'orario prescelto deve essere comunicato all'ufficio Sportello Unico per le attività produttive e deve essere esposto all'entrata del locale, ben visibile dall'esterno.
- dal 9 dicembre al 6 gennaio gli esercenti hanno facoltà di derogare alle giornate di chiusura obbligatoria.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di centri commerciali od altre strutture, ove l'attività prevalente risulta essere di altro tipo, l'orario di esercizio potrà essere conformato all'orario della struttura prevalente.

La sospensione temporanea dell'attività di acconciatore, oltre i trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

PARTE SECONDA- ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 15 – Attività di tatuaggio e piercing

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve presentare apposita S.C.I.A. da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Per i requisiti professionali si fa richiamo alle disposizioni regionali di cui al decreto n. 4721 del 25 maggio 2011 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e Circolare Regionale del 08.02.2012.

Il Comune di Calolziocorte si avvale del servizio delle Camere di Commercio di Lecco e pertanto la SCIA va compilata in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Le SCIA pervenute in modo non telematico sono irricevibili e verranno respinte, ai sensi del DPR 160/2010.

Qualora la S.C.I.A. sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause dell'incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

Si applicano le disposizioni generali di cui alla legge n.241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere all'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle S.C.I.A pervenute.

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e/o piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

Per i tatuaggi e i piercing deve essere rispettato quanto indicato nel decreto del Direttore Generale Lombardia n. 6932 del 27.04.2004

All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 16 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita S.C.I.A da compilare in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 17 – Giorni, orari di esercizio dell'attività e cessazione

L'esercizio della attività di tatuaggio, piercing e mestieri affini potrà essere svolta nel rispetto dell'ordinanza sindacale che attualmente prevede:

- apertura nei giorni dal martedì al sabato e S. Patrono "S. Martino" ricorrente il giorno 11 novembre, chiusura obbligatoria nei giorni di lunedì domenica e festività infrasettimanali. Il lunedì pomeriggio la chiusura è facoltativa;
- il singolo esercente ha facoltà di scegliere l'orario della propria attività. Sia esso continuativo, o con l'intervallo pomeridiano, nei limiti della fascia oraria fissata dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per un massimo di 13 ore giornaliere.
- l'orario prescelto deve essere comunicato all'ufficio Sportello Unico per le attività produttive e deve essere esposto all'entrata del locale, ben visibile dall'esterno;
- dal 9 dicembre al 6 gennaio gli esercenti hanno facoltà di derogare alle giornate di chiusura obbligatoria;
- qualora una festività infrasettimanale cada di martedì, il lunedì precedente il singolo esercizio può autonomamente e facoltativamente tenere aperto.

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di centri commerciali od altre strutture, ove l'attività prevalente risulta essere di altro tipo, l'orario di esercizio potrà essere conformato all'orario della struttura prevalente.

La sospensione temporanea dell'attività di tatuatore e piercing, oltre i trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti, nel rispetto delle ordinanze vigenti, dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia della S.C.I.A. e tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

Dovrà essere inoltre esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

Art. 19 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, fitness e simili

Per l'esercizio delle precedenti attività in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 20 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti all'Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che l'attività vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 21 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Per gli importi delle sanzioni si fa riferimento alla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 22 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.

Sono abrogati i precedenti Regolamenti e ogni altra disposizione comunale in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione

E' altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale ed una copia del Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso il S.U.A.P.

ALLEGATO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORI, TATUATORI, PIERCING E MESTIERI AFFINI.
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2016)

Sanzioni per il settore degli acconciatori.

Violazione Art. 2/2° c. Legge 17.08.2005 n° 174 Attività di acconciatore, manicure, pedicure, svolta senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) al comune	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 5.000,00 (p.m.r. 500,00)
Violazione Art. 2/4° c. Legge 17.08.2005 n° 174 Attività di acconciatore svolta in forma ambulante o con posteggio	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 5.000,00 (p.m.r. 500,00)
Violazione Art. 3 Legge 17.08.2005 n° 174 Titolare dell'attività di acconciatore o se in forma societaria uno dei soci che svolgono l'attività, senza qualifica professionale	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 5.000,00 (p.m.r. 500,00)
Violazione Art. 3/5° c. bis Legge 17.08.2005 n° 174 Mancata presenza del direttore tecnico munito della qualifica professionale durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 5.000,00 (p.m.r. 500,00)
Violazione Art. 7 Regolamento Comunale Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 7 Regolamento Comunale Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 13 Regolamento Comunale Omessa presentazione della S.C.I.A. (già D.I.A.P.) per il trasferimento di sede dell'esercizio di acconciatore	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 13 Regolamento Comunale Omessa presentazione della S.C.I.A. (già D.I.A.P.) per le modifiche dei locali o delle attrezzature	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 13 Regolamento Comunale Subentro nell'attività di acconciatore (per atto tra vivi o mortis causa) senza avere presentato la S.C.I.A.	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 13 Regolamento Comunale Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di acconciatore	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 13 Regolamento Comunale	Sanzione Amministrativa Pecuniaria

Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 14 Regolamento Comunale Omessa presentazione della preventiva comunicazione al SUAP circa la sospensione dell'attività oltre 30 giorni o della riapertura anticipata	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione delle tariffe praticate	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione della S.C.I.A. e della ricevuta di deposito	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)

Sanzioni per il settore dei tatuatori e applicatori di piercing

Violazione Art. 15 Regolamento Comunale Esercizio dell'attività di tatuatore o applicatore piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 15 Regolamento Comunale Esercizio dell'attività di tatuatore o di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 16 Regolamento Comunale Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 413,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 16 Regolamento Comunale Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di tatuatore o di applicatore di piercing	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 16 Regolamento Comunale Trasferimento di sede dell'attività di tatuatore o di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)

Violazione Art. 16 Regolamento Comunale Subingresso (per atto tra vivi o mortis causa) nell'attività di tatuatore o di applicatore piercing senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione del cartello degli orari praticati	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 206,00 ad € 309,00 (p.m.r. 103,00)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione del cartello indicante le tariffe praticate	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 206,00 ad € 309,00 (p.m.r. 103,00)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 206,00 ad € 309,00 (p.m.r. 103,00)
Violazione Art. 18 Regolamento Comunale Omessa esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.)	Sanzione Amministrativa Pecuniaria da € 206,00 ad € 309,00 (p.m.r. 103,00)